



**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO
"POLO ARTISTICO CULTURALE SAN GIUSEPPE"**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Premesso:

- che il Comune di Palombara Sabina, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2019, ha avviato la procedura volta ad affidare la gestione di un Polo Artistico Culturale preso i locali lasciati liberi dalla Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" a seguito di spostamento della scuola presso altra sede, tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- che il Comune di Palombara, con determinazione reg. gen. n. 82 del 25/2/2019 ha approvato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di gestione del Polo Artistico Culturale "San Giuseppe";
- che le seguenti Associazioni presenti nel territorio del Comune di Palombara Sabina, in data 12/03/2019, hanno manifestato la volontà di integrarsi tra loro tramite la realizzazione di un Raggruppamento Temporaneo tra Associazioni senza scopo di lucro (RTA), al fine di partecipare alla procedura pubblica di cui sopra, stabilendo fin d'ora di concorrere collegialmente alle attività di gestione del "Polo Artistico Culturale San Giuseppe" (Polo) attraverso azioni di ideazione, progettazione ed esecuzione con pari rappresentanza di ruolo:
 - o Associazione "La Palombella",
 - o Associazione "Terra e Mani",
 - o Associazione "Orchestra Savelli",
 - o Associazione "Terrazza dell'Infanzia ODV";
- che l'azione del RTA avrà come scopo la gestione del Polo, nonché dello svolgimento di attività volte a far crescere il rapporto sinergico tra le Associazioni aderenti, favorendo altresì lo scambio intergenerazionale attraverso azioni di volontariato, di scambio culturale e di collaborazione propositiva tra le associazioni storicamente presenti sul territorio e quelle di

nuova istituzione e sviluppando così l'aggregazione tra i giovani e il trasferimento di conoscenze e saperi alle generazioni attuali e future;

- che per i predetti scopi le Associazioni predette hanno presentato, in data 13/03/2019 - prot. n. 7446, il progetto denominato "Progetto per la gestione del Polo Artistico Culturale San Giuseppe" (Progetto);
che il Progetto è stato selezionato, in data 19/03/2019, dall'Amministrazione comunale;
- che in data 28/01/2020, con nota prot. n. 181, l'Associazione "La Palombella" ha comunicato la rinuncia a far parte del RTA;
- che in data 30/01/2020 le Associazioni "Orchestra Savelli", "TerraMani" e "La Terrazza dell'Infanzia ODV" hanno stabilito di procedere comunque alla costituzione del RTA ai fini indicati in data 12/03/2019;
- che, per quanto sopra, le Associazioni predette intendono con il presente atto formalizzare la costituzione del RTA, definire il quadro giuridico e organizzativo del RTA, nonché conferire all'Associazione "Orchestra Savelli" mandato collettivo speciale con rappresentanza,

i componenti:

- Sig. Egidio Decino, nato a Tivoli (RM) il 07/07/1978 (C.F. DCNGDE78L07L182M), presidente dell'Associazione "Orchestra Savelli" (C.F. 94072250585),
- Sig.ra Elena Conti, nata a Roma il 05/04/1963 (C.F. CNTLNE63D45H501Z), presidente dell'Associazione "TerraMani" (C.F. 94064410585),
- Sig. Emanuele Ausili, nato a Roma il 27/02/1976 (C.F. SLAMNL76B27H501Z), presidente dell'Associazione "La Terrazza dell'Infanzia ODV" (C.F. 94043720583)

convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1
(Soggetti attuatori)



1. L'Associazione "Orchestra Savelli", l'Associazione "TerraEMani" e l'Associazione "La Terrazza dell'Infanzia ODV", come in premessa rappresentate, convengono e dichiarano di riunirsi nel Raggruppamento Temporaneo di Associazioni senza scopo di lucro denominato "Polo Artistico Culturale San Giuseppe", al fine di realizzare gli scopi in premessa indicati.

Art. 2

(Individuazioni del capofila)

1. I componenti in premessa indicati concordemente designano quale capofila mandataria pro-tempore con poteri di rappresentanza l'Associazione "Orchestra Savelli", alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale e con rappresentanza, affinché essa ponga in essere tutti gli adempimenti, formi e presenti documentazioni, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e sottoscriva gli atti necessari all'attuazione del Progetto. La mandataria è altresì autorizzata a rappresentare anche in sede processuale gli associati per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.

2. I componenti concordano la possibilità di designare un nuovo capofila in sede di rinnovo della Convenzione o in qualsiasi momento in cui ciò si renda necessario.

3. Il RTA è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, tra i soggetti attuatori.

Art. 3

(Impegni dei soggetti attuatori)

1. I componenti si obbligano a svolgere ognuno le attività specificamente attribuite in base al Progetto e ciascuna Associazione eseguirà, previa approvazione da parte del RTA, le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità verso gli associati, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.

2. Le Associazioni si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni ai fine di dare esatta esecuzione al Progetto.



3. A tal fine le Associazioni concordano che ciascuna di esse avrà diritto alla sola quota di eventuali finanziamenti riferita alla specifica attività finanziata che si è impegnata a svolgere. Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta.

4. I trasferimenti di fondi dalla Capofila agli altri associati non sono soggetti a IVA ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, come peraltro chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 135/E/03 del 23 giugno 2003; pertanto, gli associati, al fine del trasferimento dei fondi di rispettiva competenza, dovranno presentare all'Associazione capofila una nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in relazione allo stato di avanzamento del Progetto, con relativa documentazione a supporto. L'Associazione Capofila avrà cura di trasferire agli associati le quote di finanziamento spettanti. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento, in particolare si impegnano a fornire all'Associazione capofila, con cadenza semestrale, i resoconti sullo svolgimento dell'attività di loro competenza segnalando le richieste di fabbisogno.

5. In assenza di detti resoconti nei termini previsti, l'Associazione capofila non potrà richiedere la liquidazione del contributo all'ente finanziatore ed è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata liquidazione del contributo stesso.

Art. 4 (Doveri del capofila)

1. La Capofila si impegna a svolgere a favore del RTA ogni adempimento amministrativo contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti e contributi e alla realizzazione dell'attività in tal modo finanziata.
2. La Capofila provvederà, in nome e per conto del RTA, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto.

Art. 5

(Doveri dei soggetti attuatori)

1. Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate ai soggetti attuatori secondo quanto indicato nei piani specifici acquisiti.

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività loro affidate.
3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le attività di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto.
4. Qualora uno dei componenti intenda recedere dal raggruppamento deve darne comunicazione agli altri con almeno un mese di anticipo.

Art. 6

(Controllo e ripartizione delle spese e dei fondi)

1. La Capofila e i componenti del RTA sono tenuti al rispetto delle procedure definite per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.
2. Tutte le spese di interesse comune, ivi comprese quelle inerenti alla sottoscrizione del presente atto, sono imputate fra i costi di competenza del RTA.
3. Le decisioni relative alla gestione e realizzazione del Progetto, nelle parti non espressamente disciplinate dall'ente finanziatore, sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. Dei fondi eventualmente acquisiti si deciderà di volta in volta alla loro ripartizione secondo l'unanime assenso dei componenti del raggruppamento.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Le Associazioni si impegnano a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura e comunque dello svolgimento del Progetto. Le notizie e le informazioni a conoscenza del personale delle Associazioni del Raggruppamento o di chiunque collabori alle loro attività non devono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel Progetto. Le Associazioni affidatarie sono responsabili del possesso dei dati personali e sensibili e sono tenute all'osservanza di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003.
2. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori a un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

3. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.



Art.8

(Validità)

Il RTA di cui al presente atto ha durata di cinque anni dal momento di sottoscrizione e si intende tacitamente prorogato alla scadenza.

2. Ogni partecipante può liberamente decidere di uscire dal raggruppamento con comunicazione scritta.

3. Il Raggruppamento si scioglierà su decisione dei compartecipanti in ragione di un numero maggioritario dei sottoscrittori lasciando alle realtà che intendono proseguire tutte le caratteristiche acquisite e se non c'è maggioranza di assenso alla prosecuzione automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, allorquando siano stati liquidati i rapporti economici ivi compresi quelli relativi alla solidarietà di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art.9

(Arbitrato e foro competente)

1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite a un Collegio Arbitrale a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L'arbitrato avrà luogo a Tivoli.

Art.10

(Modifiche del presente atto)


1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti.

2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Palombara Sabina, 30/01/2020


Sig. Egidio Decino presidente dell'Associazione "Orchestra Savelli"




Sig.ra Elena Conti, presidente dell'Associazione "TerraMani"



Sig. Emanuele Ausili presidente dell'Associazione "La Terrazza dell'Infanzia ODV"





AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Trionfi

N. 363

Serie 3

Data 10 FEB 2020

REGISTRATO
CON EURO

2010

IL DIRIGENTE

